

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

**COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI
DEL NURE E DELL'ARDA**

**UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA
E LURETTA**

**UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL TIDONE**

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
LA BIODIVERSITA' – EMILIA
OCCIDENTALE**

**L.R. 2.4.1996 N. 6. DISCIPLINA
DELLA RACCOLTA E DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.**

Modalità attuative

Approvate con Provvedimento del Presidente n. 62 del 30.4.2015

Aprile 2015

PREMESSA ED OBIETTIVI.....	3
FUNZIONI DELEGATE E DECISIONI DA ASSUMERE	3
MODELLO ORGANIZZATIVO E MODALITA' DI ATTUAZIONE	4
1. predisposizione tesserini.....	4
2. distribuzione tesserini.....	5
3. Validità e costi tesserini.....	5
4. Vendita tesserini	6
5. Determinazioni percentuali dei riparti	7
6. Destinazione proventi	7
7. Vigilanza.....	8
8. Sanzioni	8
9. Istituzione e delimitazione aree Osservatorio.....	8
10. Aree di raccolta ai fini economici. Autorizzazioni.....	8
11. Le domande seguiranno il seguente iter amministrativo:.....	8
12. Aree di raccolta ai fini economici. Accordi con gli Enti	9
13. Rilascio delle autorizzazioni alla raccolta funghi per iniziative scientifiche	10
14. Disposizioni finali.....	10

PREMESSA ED OBIETTIVI

La Legge Regionale 2.4.1996 n. 6, affida tra l'altro agli Enti territoriali competenti per il territorio di Piacenza: Provincia, Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, Comunità Montana delle Valli del Nure e dell'Arda, Unione dei Comuni Valle del Tidone ed Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale per le aree di competenza del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano e del Parco Regionale Fluviale del Trebbia, le funzioni amministrative relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

Anche se per tale normativa i residenti delle zone montane appaiono in condizioni “privilegiate” per quanto riguarda propriamente la raccolta dei funghi (per essi può infatti essere esteso il limite giornaliero pro-capite di funghi raccogliabili, può essere previsto un ulteriore giorno in cui è consentita la raccolta, può essere rilasciato un tesserino annuale anche gratuito nel territorio di residenza), è indubbio che il territorio montano appare l'area più problematica dal punto di vista della regolamentazione della raccolta dei funghi per gli interessi contrastanti ivi presenti:

- la notevole estensione di territori boschivi particolarmente vocati alla produzione di funghi, ove è ampiamente e tradizionalmente concentrata la raccolta, produce una forte pressione territoriale ed ambientale;
- le consuetudini locali, che hanno portato già in anni passati, in alcune aree particolarmente significative, ad una creazione e gestione consortile di propri regolamenti per la raccolta dei funghi al fine di incrementare in modo concreto la economia di tali zone.

La presente proposta si pone pertanto l'obiettivo di assolvere compiutamente alle competenze assegnate dalla L.R. rispondendo contestualmente alle legittime aspettative dei residenti nel territorio montano nel rispetto del principio che le risorse dello stesso territorio debbano comunque contribuire, per quanto possibile, ad un miglioramento delle condizioni economiche di chi in tale territorio risiede e sviluppa la propria attività.

Va infine sottolineato che l'esperienza maturata dai soggetti che finora hanno elaborato e gestito direttamente i regolamenti per la raccolta dei funghi, ora non più applicabili, perché superati dalla L.R. 6/96, l'impegno e la competenza da essi dimostrata, rappresentano una indubbia fonte di esperienze che si auspica possa essere utilizzata con innegabile vantaggio per tutte le parti interessate.

E' quindi importante attuare e perseguire forme di collaborazione e supporto in grado di riconoscere a tutti i soggetti i legittimi diritti nel rispetto dei principi e delle competenze previste dalla Legge.

FUNZIONI DELEGATE E DECISIONI DA ASSUMERE

Le principali funzioni delegate previste dalla L.R., sono:

A) Competenze previste per tutti gli Enti delegati

1. determinazione annuale del numero di autorizzazioni alla raccolta;
2. rilascio delle autorizzazioni alla raccolta:
 - 2.1 approvazione tipologie tesserini;
 - 2.2 determinazioni costo del rilascio;
 - 2.3 stampa copie preventivate;
 - 2.4 convenzioni con punti di distribuzione (enti, esercizi pubblici, consorzi ecc.);
3. rilascio di tesserini di riconoscimento gratuiti ai proprietari di boschi ecc..

B) Competenze previste solo per i territori montani

1. determinazione delle modalità e condizioni di rilascio dei tesserini annuali ai residenti
2. individuazione cartografica delle aree:
 - 2.1 - da riservare alla raccolta ai fini economici (con relativa tabellazione);

- 2.2 - delle aree “libere” ai possessori dei tesserini autorizzativi;
- 2.3 - delle aree ove ai residenti è consentita la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti;
- 3. stipula di eventuali convenzioni con i soggetti proprietari (o affittuari ecc.) delle aree di cui al capoverso 2.1 al fine di consentire in dette aree il libero accesso ai possessori dei tesserini autorizzativi;
- 4. pubblicizzazione delle aree e dei soggetti di cui ai capoversi 2 e 3.
- 5. Norme relative ai **residenti dei comuni dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, Comunità Montana delle Valli del Nure e dell’Arda, Unione dei Comuni Valle del Tidone (area montana):**

Al fine di uniformare le modalità di raccolta in tutto il territorio montano della provincia di Piacenza e per agevolare i residenti dei Comuni di detto territorio, sono adottate le seguenti determinazioni:

a) **deroga ai limiti di peso:**

- ove non sussistano vincoli diversi specifici (aree di raccolta ai fini economici, aree di interesse scientifico ecc.), il limite di 3 Kg previsto dalla L.R. 6/96, è elevato a **5 Kg persona/giorno**

b) **giorno ulteriore di raccolta:**

in tutte le zone montane ove non sussistano vincoli diversi specifici (aree di raccolta ai fini economici, aree di interesse scientifico ecc.) è consentito **un giorno ulteriore di raccolta dei funghi** limitatamente alle aree di cui sopra:

- data la frequenza prevista dalla legge (martedì, giovedì, sabato e domenica), tale ulteriore giorno è fissato nel **mercoledì**, per consentire comunque un “riposo” del bosco in prossimità del sabato e della domenica, giorni in cui la “pressione” di cercatori di funghi è particolarmente elevata.

- c) è previsto inoltre il rilascio di un **tesserino annuale gratuito** valido per il **solo Comune di residenza**, per tutte le aree ove non sussistano vincoli diversi specifici (aree di raccolta ai fini economici, aree di interesse scientifico ecc.).

C) Competenze delegate all’Ente Provincia

- 1. rilascio delle autorizzazioni alla raccolta funghi per iniziative scientifiche

MODELLO ORGANIZZATIVO E MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Agli effetti delle presenti modalità attuative si intende per annata fungina il periodo dal 1 Maggio al 30 aprile dell’anno successivo e comunque fino all’approvazione delle nuove modalità attuative.

I tesserini semestrali rilasciati nel periodo sopra indicato manterranno comunque la propria validità fino al 30 Maggio dell'anno successivo.

Al fine di adempiere alle competenze previste ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 4 comma 3) della L.R. 6/96 per definire reciproci accordi tra gli Enti territorialmente competenti finalizzati alla gestione in forma associata sia del rilascio delle autorizzazioni **in tutto il territorio provinciale** che delle relative procedure (predisposizione tesserini, distribuzione, incasso proventi, rendicontazione ed ogni altro impegno connesso).

1. predisposizione tesserini

sono adottate due diverse tipologie di **permesso, giornaliero e semestrale**. Per la sola zona corrispondente al territorio di pianura e collina sono adottati un tesserino giornaliero ed uno semestrale a costo ridotto. Sono adottati inoltre specifici tesserini gratuiti per i residenti in aree montane e per i proprietari e/o conduttori di terreni.

Per favorire i raccoglitori che intendono dotarsi sia del tesserino semestrale provinciale che di quelli semestrali validi per le aree di riserva ai fini economici del Consorzio agroforestale dei

comunelli di Ferriere e del Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone-, viene mantenuta una tipologia che con un unico tesserino denominato "Plus" consente la raccolta nelle zone suddette.

Alla stampa delle diverse tipologie di tesserini provvederà l'**Unione Montana Valli Trebbia e Luretta** l'Ente preposto ai riparti come indicato nel successivo punto 4. La spesa verrà sostenuta attingendo dai fondi dell'incasso totale lordo derivante dalla vendita dei tesserini stessi.

Gli Enti, valutato che non esistono al momento studi o ricerche che consentano di evidenziare particolari esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, **concordano sulla necessità di non fissare un numero massimo di permessi concedibili**, rimandando tale adempimento a stagioni successive, quando il numero delle autorizzazioni da rilasciare potrà essere stabilito sulla base di dati oggettivi registrati nel corso delle precedenti campagne di raccolta.

2. distribuzione tesserini

la distribuzione dei tesserini avverrà sia tramite gli uffici e le strutture pubbliche facenti capo agli Enti coinvolti che attraverso il coinvolgimento di pubblici esercizi o altri Enti o Associazioni. A tal fine saranno stipulati dai singoli Enti accordi sia con gli specifici punti di distribuzione che con Enti, Strutture pubbliche o Associazioni (ad es. Comuni, Associazioni micologiche, Cooperative, Consorzi, Istituti di Credito ecc.). La logica di tale scelta dovrà comunque garantire l'organizzazione di una opportuna, razionale e per quanto possibile capillare rete di distribuzione. Per l'individuazione dei pubblici esercizi interessati, ciascun Ente pubblicizzerà l'iniziativa per consentire ai titolari di detti esercizi di avanzare la propria disponibilità. Per la scelta degli esercizi cui affidare il compito della distribuzione, gli Enti competenti terranno conto, per ogni territorio comunale, dell'orario mattutino di apertura al pubblico e, a parità di questo, della data di arrivo delle richieste sino a copertura del numero di punti di distribuzione ritenuti sufficienti.

I tesserini gratuiti per i **residenti in aree montane e per i proprietari e/o conduttori di terreni** saranno distribuiti solo dagli Uffici della Comunità Montana, dell'Unione dei Comuni, della Provincia ed eventualmente dei Comuni competenti previa presentazione da parte dell'utente della documentazione comprovante il diritto al rilascio del tesserino. Ai soggetti autorizzati a riservarsi la raccolta in via esclusiva ai sensi degli artt. 9 e 11 della L.R. 6/96, **non può essere concesso** il tesserino gratuito annuale riservato ai residenti in aree montane.

3. Validità e costi tesserini

I costi dei tesserini, **validi per tutto il territorio provinciale**, ad eccezione delle aree di "raccolta ai fini economici" riconosciute ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6/96, si diversificano in relazione alla durata temporale degli stessi secondo il seguente schema :

validità:	COSTO €
Giornaliera	7,00
Semestrale (acquistato entro 15.6.2015)	50,00
Semestrale (acquistato oltre 15.6.2015)	100,00

Per i soggetti che lo richiedono e che hanno compiuto o che compieranno il **65° anno di età** nel corso del 2015 è concessa una agevolazione sul costo del tesserino semestrale, acquistabile solo presso gli Enti convenzionati. In tali casi il costo è fissato in **€ 50,00** indipendentemente da periodo di acquisto.

Il tesserino semestrale **valido sia per il territorio provinciale che per le aree di riserve ai fini economici dei "Comunelli di Ferriere" e del "Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone"** (denominato **Plus**) può essere acquistato entro il 15.6.2015 al costo agevolato di **€ 100,00** comprensivo di € 20 di buono sconto (da consumarsi presso gli Esercizi convenzionati del Comune di Ferriere).

Sono previste altresì due tipologie di permesso, valide per il solo territorio di pianura e collina, corrispondente ai comuni di Agazzano, Alseno, Besenzone, Borgonovo V.T., Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Lugagnano V.A., Monticelli, Piacenza, Podenzano, Pontedell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, S. Giorgio, S. Pietro in Cerro, Sarmato, Vigolzone, Villanova e Ziano P.no. dal seguente costo:

validità:	COSTO €
giornaliera	2,00
semestrale	10,00

Per il territorio del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano la validità dei tesserini di cui sopra è limitata al territorio ricadente in provincia di Piacenza. All'interno del Parco la raccolta dei funghi è vietata in zona A.

4. Vendita tesserini

Gli incassi derivanti dalla vendita dei permessi autorizzativi saranno versati dai distributori con cadenza mensile agli Enti firmatari delle reciproche convenzioni.

Per una più snella gestione delle risorse l'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta l'Ente preposto ai riparti. Pertanto gli altri Enti sottoscrittori entro il 15 novembre di ogni anno provvedono a comunicare all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta:

- 1) l'incasso totale lordo della vendita stagionale;
- 2) la quota spettante ai rispettivi rivenditori convenzionati, calcolata secondo le % indicate al successivo punto 6 lettera b);
- 3) l'incasso totale al netto delle somme di cui al capoverso 2).

Entro il 30 Novembre successivo gli stessi Enti provvedono a versare all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta l'incasso netto di cui al capoverso 3) precedente.

L'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta entro il 10 novembre di ogni anno provvede a comunicare agli altri Enti sottoscrittori i propri dati specificati ai precedenti capoversi 1), 2) e 3). Entro il 31.12 successivo provvede alla determinazione ed ai versamenti dei riparti determinati secondo il successivo punto 5.

I versamenti effettuati dagli Esercizi convenzionati dopo la data ultima di versamento del 30 ottobre di ogni anno, o il mancato rispetto del versamento mensile, così come previsto dalla convenzione sottoscritta, può comportare la revoca della convenzione e l'attivazione delle procedure legali per il recupero delle somme indebitamente trattenute.

Gli incassi derivanti dalla vendita dei tesserini semestrali validi su tutto il territorio provinciale e sulle aree di riserva ai fini economici (**Consorzio agroforestale dei Comunelli di Ferriere** e del **Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone**) verranno versati, al netto degli aggi dovuti agli esercenti, per il 40% all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta (che provvederà a versare il 10% al Consorzio di Ottone ed il restante 30% ai riparti così come previsto al successivo punto 5.) mentre il 60% verrà versato alla Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda, Ente territorialmente competente per l'area di riserva ai fini economici del **Consorzio agroforestale dei Comunelli di Ferriere**.

5. Determinazioni percentuali dei riparti

La determinazione annuale dei riparti verrà effettuata dall'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta sul totale degli incassi pervenuti entro il 30 novembre al netto degli aggi versati da tutti gli Enti sottoscrittori ai rispettivi rivenditori convenzionati.

Le percentuali sono così determinate:

40,75 %	alla Comunità Montana delle Valli del Nure e dell'Arda*
41,00 %	all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta
9,00 %	all'Unione dei Comuni Valle del Tidone
9,00 %	alla Provincia
0,25%	all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale

**Nell'anno 2015 è previsto l'insediamento, in sostituzione della Comunità Montana delle Valli del Nure e dell'Arda, dell'Unione Montana Alta Valnure e dell'Unione Montana Alta Val d'Arda pertanto per il corrente anno gli introiti destinati alla sopra citata Comunità Montana pari al 40,75% dell'incasso totale, verrà suddiviso al 50% tra i due nuovi Enti costituiti.*

- a) agli Istituti di Credito che si convenzioneranno per la vendita dei tesserini autorizzativi su tutto il territorio provinciale ed extra provinciale si conviene di stabilire una quota di aggio dell'5% sull'incasso effettuato dall o stesso Istituto.
- b) l'aggio per gli altri rivenditori convenzionati con gli Enti sottoscrittori è determinato nel 10% dell'incasso effettuato.

In considerazione che i rivenditori convenzionati svolgono un ruolo fondamentale per la capillare presenza di punti di distribuzione dei tesserini autorizzativi sul territorio ed in alcuni casi non percepirebbero somme tali da ripagare le spese sostenute per l'importante servizio svolto si ritiene opportuno corrispondere agli stessi una somma annuocomprendiva non inferiore ad € 100,00.

Gli Enti sottoscrittori inoltre tenendo conto delle singole realtà locali, a loro discrezione possono prevedere un aggio maggiore che però deve essere attinto sulla quota di riparto calcolata ai sensi del precedente punto 5.

I rivenditori convenzionati effettueranno entro il 16 giugno 2015 il versamento alla Tesoreria dell'Ente convenzionante della somma introitata per la vendita dei tesserini a prezzo agevolato, comunicando contestualmente allo stesso Ente l'ammontare del predetto importo ed il numero dei tesserini relativi. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la revoca immediata della convenzione stipulata.

6. Destinazione proventi

Gli Enti di cui sopra, ad avvenuta copertura dei costi di gestione, utilizzeranno opportunamente il residuo per il rafforzamento della vigilanza, per sostenere programmi di miglioramento e

valorizzazione territoriale ed ambientale e per promuovere iniziative divulgative, informative e di promozione.

7. Vigilanza

Gli Enti provvederanno di concerto ad organizzare e coordinare l'attività di vigilanza in tutto il territorio provinciale disponendo uno specifico programma di attività che dovrà prevedere controlli sul rispetto della normativa regionale e sulle specifiche norme previste dalle presenti Modalità operative. A tal fine si dovrà operare, per quanto possibile, coordinando tutti gli Organi di vigilanza per garantire la migliore copertura temporale e territoriale.

8. Sanzioni

Le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 6/96, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 della stessa legge, sono **irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso**. I proventi derivanti dall'introito delle sanzioni saranno utilizzati prevalentemente per il rafforzamento della vigilanza e per eventuali azioni di informazione/formazione ed iniziative promozionali.

9. Istituzione e delimitazione aree Osservatorio

Verificata la mancanza in territorio montano di superfici forestali in proprietà o gestione al demanio pubblico che siano rappresentative della micoflora locale, gli Enti competenti si sono attivati per individuare in territorio montano aree vocate ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 6/96.

Tenuto conto comunque che i terreni eventualmente individuati sono di proprietà privata o a disposizioni di usi civici, gli Enti competenti si attiveranno per stipulare apposite convenzioni con i soggetti interessati.

10. Aree di raccolta ai fini economici. Autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 9, 1° comma lett. a) gli Enti competenti devono individuare le aree di riserva alla raccolta a fini economici. Pertanto tutti gli aventi titolo individuati all'art. 9 e al 3° comma dell'art. 11 della L.R. 6/96 possono far richiesta di inserimento dei propri fondi nelle aree di raccolta riservata ai fini economici, facendo una domanda alla Comunità Montana e all'Unione dei Comuni competente allegando la seguente documentazione:

- piano di conduzione silvoculturale redatto da un tecnico abilitato;
- certificati catastali delle aree interessate;
- contratti d'affitto registrato per le aree in conduzione;
- copia dell'atto costitutivo per i Consorzi costituiti in base all'art. 8 della L.R. 30/81;
- cartografia in scala 1:25000 con la delimitazione delle superficie interessate.
-

11. Le domande seguiranno il seguente iter amministrativo:

- le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno;
- la Comunità Montana e Unioni dei Comuni entro il 30 settembre successivo comunica l'esito della richiesta;

- la Comunità Montana e Unioni dei Comuni entro il 30 Ottobre adotta l'atto di autorizzazione alla raccolta ai fini economici per le domande istruite positivamente, a valere per l'annata fungina successiva; ciò al fine di consentire agli Enti sottoscrittori di provvedere ai seguenti adempimenti di legge:
 - delimitazione cartografica delle aree da riservare alla raccolta ai fini economici;
 - adeguata pubblicizzazione della stessa;
 - rideterminazione in funzione delle nuove delimitazioni del numero dei tesserini autorizzativi per le aree di cui all'art. 9 1° comma lett. b) della L.R. 6/96.
- i soggetti autorizzati ai sensi del punto precedente, devono provvedere, pena la revoca dell'autorizzazione, alla tabellazione a norma di legge delle aree entro il successivo 31 Marzo.

12. Aree di raccolta ai fini economici. Accordi con gli Enti

Eventuali accordi con i titolari di aree per la raccolta ai fini economici per definire condizioni e modalità di accesso a tutte le persone autorizzate, sono singolarmente gestiti dagli Enti montani territorialmente competenti.

L'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta ha riconosciuto il "Consorzio Rurale di gestione delle risorse e delle infrastrutture agro – forestali del comprensorio di Cerignale" e il "Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone" come aree da riservare alla raccolta a fini economici ai sensi dell'art. 11 della L. R. 6/96.

Con il Consorzio Rurale di gestione delle risorse e delle infrastrutture agro – forestali del comprensorio di Cerignale" la medesima Unione ha raggiunto un accordo per lasciare tali aree di libero accesso alla raccolta a tutti i soggetti in possesso di regolare autorizzazione provinciale, riconoscendo allo stesso un riparto percentuale del **9%** sugli incassi spettanti alla stessa Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, mentre per il Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone sono state istituite due tipologie di permessi, giornaliero e semestrale, validi esclusivamente per la raccolta funghi nell'area in parola.

La Comunità Montana delle Valli del Nure e dell'Arda ha riconosciuto come area ai fini economici il Consorzio Agroforestale dei Comunelli di Ferriere per la quale sono state istituite due tipologie di permessi, giornaliero e semestrale, validi esclusivamente per la raccolta funghi nell'area in parola.

Come indicato nel precedente punto 3., il tesserino semestrale denominato Plus consente l'accesso alle seguenti zone:

- territorio di competenza provinciale;
- territorio di competenza della Comunità Montana e delle Unioni dei Comuni (libero da Aree di raccolta ai fini economici);
- territorio di pertinenza del Consorzio Consorzio Agroforestale dei Comunelli di Ferriere;
- territorio di pertinenza del "Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone".

Restano escluse le aree da riservare alla raccolta ai fini economici in via esclusiva agli aventi diritto individuate dalla Comunità Montana e dalle Unioni dei Comuni rese identificabili da apposita tabellazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 6/96.

Gli incassi derivanti dalla vendita dei tesserini Plus verranno suddivisi come indicato al punto 4.

13. Rilascio delle autorizzazioni alla raccolta funghi per iniziative scientifiche

La Regione Emilia Romagna con l'art. 10 della L.R. 14.4.2004 n. 7 ha attribuito alle province le funzioni di rilascio di autorizzazioni speciali alla raccolta dei funghi epigei di qualsiasi specie per motivi scientifici o in occasione di mostre micologiche.

Le autorizzazioni, che hanno durata temporanea e che non potranno comunque riguardare la raccolta delle specie: **Boleto edulis e altre specie di boleti commestibili e amanita cesarea**, verranno rilasciate a seguito di apposita domanda, presentata in **marca di corso legale** e con **firma autenticata** ai sensi di legge, da Enti, Associazioni o Istituti indirizzata alla Provincia di Piacenza Servizio Piccole Filieri e supporto tecnico-organizzativo alle produzioni agricole Via Garibaldi n 50 Piacenza.

L'istanza dovrà indicare:

- l'iniziativa a cui fa riferimento,
- la durata dell'autorizzazione speciale,
- i nominativi completi di dati anagrafici delle persone per cui si richiede l'autorizzazione,
- la localizzazione territoriale della ricerca,
- le specie fungine oggetto di raccolta ed il relativo quantitativo.

L'autorizzazione speciale per motivi scientifici potrà consentire la raccolta di un massimo di n. **4 esemplari di ogni specie di fungo** entro il limite giornaliero complessivo di **kg 3,00** di funghi per persona autorizzata da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica.

Tali prescrizioni, così come quelle relative al divieto di raccolta di alcune specie fungine, vengono derogate in caso che la richiesta sia presentata da un Ispettorato micologico dell'Azienda U.S.L.

Per la raccolta in aree protette è comunque necessaria la preventiva autorizzazione del competente Ente di gestione.

Le autorizzazioni per iniziative scientifiche possono avere una validità massima di **un anno** e la richiesta deve essere accompagnata da una relazione dettagliata riportante la finalità del progetto, gli obiettivi che si vogliono raggiungere, le modalità di attuazione ed il curriculum del responsabile del progetto.

Al termine del progetto dovrà essere presentata la relazione finale con le conclusioni ed i risultati ottenuti

Le autorizzazioni speciali rilasciate in occasione di mostre micologiche possono avere validità massima di 30 giorni. La richiesta dovrà essere accompagnata dal programma della manifestazione. Entro 60 giorni successivi alla scadenza il richiedente dovrà presentare l'elenco delle specie raccolte nel territorio indicato.

Le autorizzazioni verranno rilasciate entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

14. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente specificato dalle presenti modalità attuative si rimanda alle norme di legislazione nazionale e regionale in materia.